Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **ROMA - Sabato, 13 luglio 1935 - ANNO XIII** **Numero 162**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1204**.
Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. Pag. 3534

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1205**.
Provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne » . . . . . Pag. 3536

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1206**.
Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Sestriere-Monte Banchetta . . . . . Pag. 3537

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1207**.
Nomina del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 3537

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII.
Nomina del presidente del Comitato direttivo del Registro italiano navale ed aeronautico . . . . . Pag. 3538

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1935-XIII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale « Santa Lucia » in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno). Pag. 3538

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Piteccio (Pistoia) . . . . . Pag. 3538

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3538

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione . . . . . Pag. 3541

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3541
Diffida per restituzione di certificato di rendita consolidato 5 per cento . . . . . Pag. 3541
Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 3542
Diffida per cambio di titolo del prestito redimibile 3,50 %. Pag. 3545
Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 3545

Banca d'Italia: Situazione al 20 giugno 1935-XIII. . Pag. 3546

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria di merito relativa al concorso a 150 posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3548

Regia prefettura di Como: Concorso ad un posto di ufficiale sanitario . . . . . Pag. 3548

Regia prefettura di Vicenza: Avviso di rettifica . . Pag. 3548

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 13 LUGLIO 1935-XIII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli **estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito civico di L. 2.000.000 sorteggiate il 10 giugno 1935-XIII. — **Società ferrarese per trazione, forza e luce, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate nella 22ª estrazione del 12 giugno 1935-XIII. — **Società anonima della strada ferrata di Biella, in Torino:** Azioni sorteggiate il 7 giugno 1935-XIII. — **Società generale elettrica cisalpina già Società elettrica dell'Adamello, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1935-XIII. — **Società delle guidovie centrali venete, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate nella 91ª estrazione del 14 giugno 1935-XIII. — **Soc. an. Tessitura meccanica Jacquard « Giuseppe Radaelli », in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1935-XIII. — **Comune di Pisogne:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1935-XIII. — **Soc. an. Zuccherificio del Volano, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1935-XIII. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 6.000.000 sorteggiate il 17 giugno 1935-XIII. — **Soc. an. C.R.E.A. (Costruzione - Riordino - Esercizio Acquedotti), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1935-XIII. — **Amministrazione provinciale di Bologna:** Titoli del prestito universitario sorteggiati il 17 giugno 1935-XIII. — **Soc. an. « Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Obbligazioni ipotecarie 6 per cento sorteggiate il 21 giugno 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1204.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti all'art. 16 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Convention entre l'Italie et les Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *Sa Majesté la Reine des Pays-Bas*, désireux de règler les rapports entre les deux Pays en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence le docteur JACOB A. N. PATIJN, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

lesquels, après avoir reconnu en bonne et due forme leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'un des deux Etats ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:

1) que la décision émane d'une juridiction compétente selon l'article 2 de la présente Convention;

2) que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée;

3) que la décision ne soit pas en contradiction avec une décision déja rendue sur la même contestation par une juridiction de l'Etat requis;

4) que la décision soit passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue;

5) qu'en cas de jugement par défaut, la citation qui a introduit l'istance ait été remise en temps utile à la partie défaillante.

L'autorité de la chose jugée peut être invoquée par toute partie intéressée selon les règles de procédure en vigueur dans l'Etat requis.

Article 2.

La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l'article premier, n. 1, si elle est prévue par une autre Convention entre les Hautes Parties contractantes, ou dans les cas mentionnés ci-après:

1) lorsque dans l'Etat où la décision a été rendue se trouvait le domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs, s'il y en avait plusieurs dans la même contestation:

2) lorsque, par une convention expresse en vue de contestations déterminées, le défendeur s'était soumis à la compétence du tribunal qui a rendu la décision, sauf si toutes les parties avaient leur domicile dans l'Etat où la décision est invoquée.

Il en est de même si, au cours de la procédure, le défendeur a expressément déclaré se soumettre à la compétence du tribunal qui a rendu la décision;

3) lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue, y a été cité pour des contestations ayant trait à l'exploitation de l'établissement ou de la succursale;

4) lorque, la compétence étant fondée en ce qui concerne la demande principale, il s'agit d'une demande accessoire,

ou d'une demande en garantie, ou bien d'une demande reconventionelle en connexité avec la demande principale ou avec les moyens de défense invoqués contre celle-ci;

5) en matière d'état, de capacité ou de droit de famille des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue;

6) lorsqu'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans l'Etat où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble;

7) en matière successorale, si le défunt avait son domicile dans l'Etat où la décision a été rendue, et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession:

a) pour les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toute autres actions entre cohéritiers, jusqu'au partage;

b) pour les actions en nullité ou en rescission du partage et les actions en garantie des lots, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du partage;

c) pour les actions contre l'exécuteur testamentaire jusqu'au partage, et, si le partage n'est pas nécessaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du décès;

d) pour les actions des légataire et des créanciers, n'exerçant pas des droits réels sur des immeubles, dans les limites indiquées à la lettre précédente.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnait comme exclusivement compétentes ses propres juridictions ou celles d'un Etat tiers.

Article 3.

Les décisions judiciaires rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions énumérées à l'article premier, pourront, après avoir été déclarées exécutoires à la demande de toute partie intéressée, donner lieu à l'exécution forcée dans l'autre Etat, tant sur les meubles que sur les immeubles, ou y faire l'objet de formalités telles que l'inscription ou la transcription sur les registres publics.

Ne seront déclarées exécutoires dans l'Etat requis que les décisions qui sont susceptibles d'exécution dans l'Etat où elles ont été rendues.

L'autorité judiciaire compétente de l'Etat requis procédera d'office à l'examen des conditions prévues à l'article premier et à l'alinéa précédent, et devra en constater le résultat dans son jugement. Celui-ci a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et dans toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.

L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.

La procédure de la demande en exequatur est réglée par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée.

Article 4.

Les juridictions de l'Etat dans lequel la décision est invoquée ne sont pas liées, lors de l'examen des faits qui déterminent la compétence des juridictions de l'autre Etat, par les constatations rapportées dans la décision.

Elles ne procèdent pas à un nouvel examen du fond de la décision.

Article 5.

La partie qui invoque la décision doit produire:

1) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2) les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est exécutoire;

3) l'original ou une copie certifiée conforme de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes les pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile;

4) une traduction des pièces enumérées ci-dessus, certifiée conforme d'après les règles admises par les lois de l'Etat où la décision est invoquée ou par les traités, sauf dispense de la part de l'autorité judiciaire compétente.

Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par un tribunal de l'une des Hautes Parties Contractantes, ils n'ont besoin d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'ils soient munis du sceau ou du timbre dudit tribunal.

Article 6.

La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'un des deux Etats en bénéficiera de plein droit dans la procédure tendant à faire reconnaître ou déclarer exécutoire sur le territoire de l'autre Etat la décision qui a été rendue en sa faveur.

Article 7.

En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, déposée à Genève pour la signature le 26 septembre 1927, règle les relations entre les deux Etats, en ce sens qu'elle s'applique à toutes les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats, sans égard aux restrictions prévues à son article prémier alinéa.

Article 8.

Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux Etats peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre Etat par l'autorité compétente d'après la loi de ce dernier.

Ladite autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus, s'ils y sont exécutoires, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où l'exéquatur est requis.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux transactions et aux accords conclus devant les autorités judiciaires et certifiés ou confirmés par celles-ci.

Article 9.

Les jurisdictions de l'un des deux Etats doivent, si l'une des parties le demande, se dessaisir des contestation portées devant elles quand ces contestations sont déjà pendantes devant les juridictions de l'autre Etat, sous réserve que celles-ci soient compétentes conformément aux règles de la présente Convention.

La disposition qui précède ne s'applique pas, lorsqu'une action en validation ou en mainlevée d'une saisie conservatoire effectuée dans l'un des deux Etats est portée devant les juridictions de cet Etat. En ce cas, la compétence desdites juridictions pour statuer, d'après leur loi interne, sur le fond de la contestation, reste entière, nonobstant le fait que celle-ci se trouve déja pendante devant les juridictions de l'autre Etat.

Article 10.

La présente Convention ne s'applique pas aux décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire, ni aux décisions rendues dans un procès pénal sur conclusions de la partie civile, ni aux décisions rendues en matière de sursis et de faillite.

Article 11.

Le mot domicile désigne aux effets de la présente Convention:

1) pour le majeur jouissant de sa capacité, le mineur émancipé, le majeur auquel est seulemente imposée l'assistance d'un conseil pour l'accomplissement de certains actes, le lieu où il a, dans l'un des deux Etats, sa résidence ou, à défaut d'un tel lieu, le lieu où se trouve dans l'un des deux Etats le siège principal de ses intérêts;

2) pour les personnes sous puissance paternelle ou sous tutelle, le lieu du domicile du représentant légal;

3) pour le femme mariée, le lieu du domicile de son mari. Toutefois si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le n. 1;

4) pour les sociétés et pour les personnes morales autres que les sociétés, même pendant leur liquidation, le lieu où est établi le siège social.

Article 12.

La présente Convention ne déroge pas aux dispositions des accords réglant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements au sujet de matières spéciales.

Article 13.

Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l'article 18, 1er et 2e alinéas, de la Convention sur la procédure civile conclue à La Haye le 17 juillet 1905, et rendues dans l'un des deux Etats, seront déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat, non seulement sur une demande faite par la voie diplomatique, mais aussi à la requête directe de la partie intéressée.

Article 14.

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent quelle que soit la nationalité des parties, sauf les exceptions résultant des Conventions internationales.

Article 15.

La présente Convention sera applicable sur le territoire métropolitain des deux Hautes Parties Contractantes.

Article 16.

La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront échangées à la Haye aussitôt que faire se pourra.

Cette Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Elle ne s'appliquera qu'aux décisions judiciaires ou aux sentences arbitrales passées en force de chose jugée après son entrée en vigueur ainsi qu'aux actes visés à l'article 8 intervenus après ledit moment.

Cette Convention pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. Toute fois, elle demeurera en vigueur encore un an après la dénonciation.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 7 mars 1935.

MUSSOLINI. J. PATIJN.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1205.

Provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2276, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 567, circa la sistemazione di rapporti di credito dello Stato verso la Società anonima nazionale « Cogne », con cui, tra l'altro, si autorizzò il Ministero delle finanze a consentire, con apposita convenzione e con le cautele che avrebbe ritenuto opportuno adottare, la garanzia dello Stato per un prestito obbligazionario da emettersi dalla Società nazionale « Cogne » nell'interno del Regno;

Visti i decreti del Ministero delle finanze in data 21 maggio 1930-VIII, n. 2755, e 30 aprile 1931-IX, che approvarono e resero esecutive le convenzioni intervenute in Roma, rispettivamente il 13 maggio 1930-VIII e il 23 aprile 1931-IX fra lo Stato e la Società anonima nazionale « Cogne » riflettenti, fra l'altro, l'emissione di obbligazioni con garanzia statale e conseguente iscrizione ipotecaria a favore dello Stato sui beni immobili, comprese le pertinenze, nonchè gli immobili per destinazione, macchinari, impianti industriali, ecc., appartenenti alla stessa Società anonima nazionale « Cogne »;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di modificare il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2050, in relazione a sopravvenute nuove circostanze d'ordine economico e politico, che rendono opportuno di non dar luogo alla concentrazione di aziende siderurgiche ivi prevista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2050, ed alle sue disposizioni sono sostituite quelle contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato:

a) a regolare e definire con apposite convenzioni, da stipulare alle condizioni che egli riterrà più convenienti ed opportune, con la Società anonima nazionale « Cogne », i rapporti con la medesima dipendenti dalle convenzioni 13 maggio 1930-VIII e 23 aprile 1931-IX, approvate e rese

esecutive con i decreti Ministeriali in data 21 maggio 1930-XIII e 30 aprile 1931-IX, nonchè ogni altro rapporto di credito esistente tra l'Amministrazione finanziaria e la Società predetta;

b) a consentire la cancellazione delle ipoteche iscritte presso la Conservatoria delle ipoteche di Aosta a favore dello Stato contro la Società anonima nazionale « Cogne » sui beni immobili, macchinari, impianti industriali, ecc., di quest'ultima, il 25 luglio 1930 all'art. 133 del registro di formalità, casella n. 2619 del registro di ordine, e il 6 giugno 1931 all'art. 100 del registro di formalità, casella numero 1720 del registro d'ordine, a garanzia rispettivamente degli obblighi assunti con le citate convenzioni 13 maggio 1930 e 23 aprile 1931;

c) a sottoscrivere, fino a concorrenza di L. 180 milioni, nuove azioni della Società anonima nazionale « Cogne ».

Art. 3.

Gli atti e convenzioni, in esecuzione del presente decreto saranno soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge ed a ritirare quello relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2050.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1206.
Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Sestriere-Monte Banchetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sentita la R. Commissione delle funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 22 maggio 1935-XIII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Anonima Funivia del Sestriere » per la concessione, senza sussidio governativo, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Sestriere-Monte Banchetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1207.
Nomina del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, che istituisce il Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, che riordina il Consiglio anzidetto;

Veduto i Regi decreti 16 febbraio e 26 ottobre 1933, con i quali il gr. uff. dott. Ugo Frascherelli fu rispettivamente nominato vice presidente e presidente di sezione del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. dott. Ugo Frascherelli è incaricato delle funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche, conservando le cariche che tuttora ricopre presso il Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII.
Nomina del presidente del Comitato direttivo del Registro italiano navale ed aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, numero 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, col quale l'ammiraglio di squadra R. N. senatore Giovanni Sechi fu riconfermato per 4 anni dal 1° luglio 1931 nella carica di presidente del Comitato direttivo del Registro italiano navale ed aeronautico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con la data del 1° luglio 1935 l'ammiraglio di squadra R. N. senatore Giovanni Sechi cessa dalla carica di presidente del Comitato direttivo del Registro italiano navale ed aeronautico e in sua sostituzione, con la stessa data, è nominato il contrammiraglio R. N. Alfredo Baistrocchi, consigliere di Stato.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1935 - Anno XIII
Registro n. 23 Comunicaz. Marina mercantile, foglio 384. — LONGO.

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1935-XIII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale « Santa Lucia » in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale « S. Lucia » in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;
Veduta la lettera 17 giugno 1935, n. 10949, di S. E. il prefetto di Ascoli Piceno;

Decreta:

In sostituzione dell'attuale Collegio di liquidatori della Cassa rurale « S. Lucia » in Consilvano di Monfefortino (Ascoli Piceno) composto dei signori Francesco Spagnoli, Silenzi Antonio e Scaccia Enrico è nominato liquidatore unico della Cassa medesima il sig. Francesco Spagnoli, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, numero 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Piteccio (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Piteccio (Pistoia) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera dell'11 giugno 1935, n. 7406, di S. E. il prefetto di Pistoia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Piteccio (Pistoia) è sciolto e il sig. rag. Landini Pietro fu Raffaello è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, numero 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2655)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-17863

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Teresa Ogrizek di Andrea ved. Cic, nata a Crenovizza il 17 settembre 1878 e residente a Trieste, via del Lloyd, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei cognomi in forma italiana e precisamente in « Griselli » e « Cilli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teresa Agrizek vedova Cic sono ridotti in « Griselli » e « Cilli ».

Il cognome « Cilli » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe fu Michele, nato il 22 febbraio 1913, figlio;
2. Michela fu Michele, nata il 20 agosto 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13292)

N. 11419-23160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lidio Obersnù di Maria, nato a Trieste l'11 ottobre 1890 e residente a Trieste, via E. Toti n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oberti »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni alla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lidio Obersnù è ridotto in « Oberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla nata Barago di Antonio, nata il 17 maggio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13293)

N. 11419-23164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Ilda Gerberding di Gustavo, nata a Trieste il 27 dicembre 1907 e residente a Trieste, via Alice, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Ilda Gorberding è ridotto in « Giberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13294)

N. 11419-44-11 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Doricic fu Mattia, nata a Clana il 21 gennaio 1921 e residente ad Auremo di Sotto n. 38, è restituito nella forma italiana di « Dorici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13295)

N. 11419-39 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anna Dujc fu Andrea ved. Fuk, nata a Auremo di Sotto il 22 maggio 1865 e residente a Auremo di Sotto n. 2, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Giovanni, nato il 13 giugno 1897, figlio;
2. Andrea fu Giovanni, nato il 3 novembre 1901, figlio;
3. Francesco fu Giovanni, nato il 1° giugno 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13296)

N. 11419-40 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Fuk fu Giuseppe, nato a Auremo di Sotto il 26 novembre 1882 e residente a Auremo di Sotto n. 9, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Hrescak in Fuk fu Andrea, nata il 20 ottobre 1885, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 26 aprile 1908. figlio;
3. Luigi di Antonio, nato il 13 dicembre 1911, figlio;
4. Antonio di Antonio, nato l'8 giugno 1921 figlio;
5. Alberto di Antonio, nato il 17 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13297)

N. 11419-41 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire nella forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Fuk fu Mattia, nato a Auremo di Sotto il 4 dicembre 1858 e residente a Auremo di Sotto n. 25, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Frencesca di Mattia, nata il 26 dicembre 1889, figlia;
2. Cristina di Mattia, nata il 30 maggio 1895, figlia;
3. Giovanna di Mattia, nata il 17 luglio 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13298)

N. 11419-42 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire nella forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Fuk fu Giacomo, nato a Trieste il 14 gennaio 1893 e residente a Auremo di Sotto n. 36, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Visocnik in Fuk fu Martino, nata il 24 aprile 1900, moglie;
2. Antonio di Carlo, nato il 17 gennaio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13299)

N. 11419-43 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire nella forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Fuk fu Giacomo, nato a Auremo di Sotto il 19 novembre 1879 e residente a Auremo di Sotto n. 32, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Martincic in Fuk fu Antonio, nata il 1° agosto 1887, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 29 dicembre 1912, figlio;
3. Carlo di Francesco, nato il 1° maggio 1916, figlio;
4. Lodovico di Francesco, nato il 16 dicembre 1918, figlio;
5. Maria Valeria di Francesco, nata il 10 dicembre 1920, figlia;
6. Venceslao Fed. di Francesco, nato il 18 settembre 1934, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13300)

N. 11419-44 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Fuk fu Antonio, nato a Auremo di Sotto il 1° ottobre 1877 e residente a Auremo di Sotto n. 38, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Biscak in Fuk fu Giuseppe, nata il 28 maggio 1898, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 2 marzo 1929, figlio;
3. Veronina di Antonio, nata il 26 aprile 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13301)

N. 11419-59-II C.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Hrescak fu Andrea, nata ad Auremo di sotto il 23 gennaio 1907 e residente a Cave Auremiane, Auremo di sotto n. 22, è restituito nella forma italiana di « Crescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Andrea, nato il 7 giugno 1909, fratello;
2. Andrea fu Andrea, nato il 5 febbraio 1911, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13312)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 10 luglio 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

(2721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155.

Media dei cambi e dei titoli
dell'11 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,14
Inghilterra (Sterlina)	60,25
Francia (Franco)	80,10
Svizzera (Franco)	397,50
Argentina (Peso carta)	3,23
Belgio (Belga)	2,05
Canadà (Dollaro)	12,13
Cecoslovacchia (Corona)	50,82
Danimarca (Corona)	2,695
Germania (Reichsmark)	4,8733
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,26
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	166,37
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	71,675
Id. 3,50 % (1902)	69,80
Id. 3 % lordo	55,45
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	69,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,025
Id. id. 5 % id. 1941	99,175
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89,05
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

Il sig. Magrassi Lando fu Ferdinando, residente a Carbonara Scrivia, con atto notificato in data 27 ottobre 1934 a mezzo dell'ufficiale giudiziario anziano della Pretura di Novara, ha diffidato il sig Piccinini Agostino, domiciliato in Novara, via Gaudenzio Ferrari, 4, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato di rendita cons. 5 % n. 441498 di annue L. 130 intestato ad esso Magrassi Lando fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Godina Celestina fu Carlo, ved. Magrassi, domiciliata a Tortona.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si avverte chiunque possa avervi diritto che, trascorso il detto termine senza che il titolo sia stato consegnato o venga fatta regolare opposizione, il titolo stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico provvederà al rilascio di un nuovo certificato a favore del sig. Magrassi.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(680)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. **46**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	433331	84 —	Francia Enrichetta *fu Camillo*, moglie di Cantamessa Francesco, dom. a Casorzo (Alessandria), vincolata.	Francia Enrichetta *di Stefano-Camillo*, moglie ecc. come contro, vincolata.
» »	345117 345118	136, 50 45, 50	Simonetti Giovanni, Giulia ed *Angela* fu Enrico, minori sotto la p. p. della madre Sassone Rosa fu Paolo, ved. Simonetti, dom. ad Ozzano Monferrato (Alessandria).	Simonetti Giovanni, Giulia ed *Angelo* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Consolidato 5 %	89641	10 —	Barbara Rosario di Pietro, dom. a Trapani.	Barbara Rosario di Pietro, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Trapani.
3,50 % Redimibile	233418	206, 50	*Cerulli* Emidio fu Vincenzo, dom. a Schiavi degli Abruzzi (Chieti).	*Cirulli* Emidio fu Vincenzo, dom. come contro.
» » » »	144298 144299 144300 144301	42 — 42 — 42 — 42 —	*Seccardi* Arturo, *Seccardi* Albino, *Seccardi Gerino*, *Seccardi* Mario, fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza, ved. Seccardi, dom. in Ascoli Piceno.	*Seccardini* Arturo, *Seccardini* Albino, *Seccardini Gino*, *Seccardini* Mario, fu Domenico, dom. come contro. Gli ultimi due sono minori sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza ved. *Seccardini*, dom. come contro
»	179866	304, 50	*Tartara* Nanda *fu Giulio*, nubile, dom. a Cetona (Siena)	*Raschi* Nanda *di Federico*, nubile, dom. a Cetona (Siena).
» »	363030 376689	420 — 77 —	Baiardi *Miranda* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Avolasca (Alessandria)	Baiardi *Maria-Angela-Miranda* di Angelo, minore ecc. come contro.
» » »	269261 269262 269263	220, 50 220, 50 220, 50	Vecchia *Anna*, Vecchia *Resi*, Vecchia Nella, di Antonio, domiciliati a Salerno; con usufrutto vitalizio a Vecchia Antonio fu Domenico, dom. a Salerno.	Vecchia *Anna-Maria*, Vecchia *Teresa*, Vecchia Nella, di Antonio, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Salerno; con usufrutto vitalizio come contro.
»	102550	14 —	*Chiavetta* Michele di *Stefano*, dom. a Cerami (Catania).	*Chiovetta* Michele di *Epifanio*, dom. a Cerami (Catania)
»	395950	35 —	de Angelis *Gilda* fu *Giovanni*, nubile, dom. a Napoli; con usuf. a Cammarano Innocenza fu Giovanni, nubile.	de Angelis *Ermenegilda* fu *Pasquale*, nubile, dom. a Napoli.
»	395951	35 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	168021	3.955 —	*Huber-Marzotto* Anna-Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Marzotto Gaetano, dom. a Valdagno (Vicenza).	*Marzotto* Anna-Maria fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	452795	17, 50	Carapezza *Angelo fu Croce*, dom. a Petralia Sottana (Palermo), ipotecata.	Carapezza *Croce fu Vincenzo*, dom. come contro, ipotecata.
»	452976	161 —	Vassallo *Venere* fu Domenico, moglie di Vassallo Federico, dom. a Racalmuto (Agrigento), vincolata	Vassallo *Carmela-Maria-Venera* fu Domenico, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	374326	325, 50	*Gislanzoni* Ulisse fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Sironi Irene, ved. *Gislanzoni*, dom. a Lecco (Como).	*Ghislanzoni* Ulisse fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Sironi Irene, ved. *Ghislanzoni*, dom. a Lecco (Como).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1494)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 47)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	55665	224 —	Genzini *Giulia-Amalia-Elisabetta* fu Annibale, moglie di Giovanardi Umberto Carlo Fortunato, dom a Milano, vincolata.	Genzini *Elisabetta-Amelia-Giulia* fu Annibale, moglie ecc come contro.
»	451172	1.337 —	Gagliano Luigia fu *Giuseppe* moglie di Fuglina Modica Pasquale fu Onofrio, dom. in Agrigento.	Gagliano Luigia fu *Salvatore*, moglie ecc. come contro.
»	52735	35 —	Moreno *Luigi* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom a Zuccarello (Genova).	Moreno *Gildo-Santino-Luigi* di Cesare, minore ecc. come contro.
»	16592	395,50	Mori Giacomina fu Giuseppe, ved. di *Guidacciuolo* o *Guidacciolu* Paolo, interdetta, sotto la tutela di Cima Vittorio, dom. a Spezia.	Mori Giacomina fu Giuseppe, ved di *Guidacciolu* Paolo, interdetta sotto la tutela di Cima Vittorio, dom. come contro.
»	76258	112 —	Mori Giacomina fu Giuseppe, ved. di *Guidacciolo* Paolo, interdetta, sotto la tutela di Cima Vittorio, dom a Marola (Genova).	
»	335983	161 —	Lofaro Mariantonia fu Antonio, *nubile*, dom. a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).	Lofaro Mariantonia fu Antonio, *minore sotto la p p. della madre Germanò Rosaria, ved Lofaro Antonio*
»	286077	259 —	Lamberti Angelo fu Giuseppe, minore sotto la p. p della madre Sigismondi *Pierina*, dom. a Vallecrosia (Imperia).	Lamberti Angelo fu Giuseppe, minore sotto la p p. della madre Sigismondi *Maria-Pierina* dom. come contro.
»	45941	350 —	*De Bernardis* Lorenzo fu Angelo, dom. a Lima (Perù).	*De Bernardi* Lorenzo fu Angelo, dom. a Lima (Perù).
Cons. 3,50 % » »	205192 571494	14 — 101,50	Barmettes *Leonardo* fu Zaccaria, dom. a Saint-Oyen (Torino) ipotecate.	Barmettes *Giovanni-Leonardo* fu Zaccaria, dom come contro, ipotecate.
3,50 % Redimibile	75478	157,50	*Berrini* Rosa fu Carlo, moglie di Gazzano Vincenzo Camillo, dom. a Ceva (Cuneo).	*Berrino* Rosa fu Carlo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	410086	50 —	Gubitosi Giulia di Enrico, *nubile*, dom. in Apice (Benevento), vincolata.	Gubitosi Giulia di Enrico, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro, vincolata
»	410085	50 —	Gubitosi Gilda Clorinda di Enrico, *nubile*, dom. in Apice (Benevento), vincolata.	Gubitosi Gilda Clorinda di Enrico, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Apice (Benevento), vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII

(2234) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 48.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	125140	140 —	Tedeschini D'Annibale Marianna di *Angelo* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Borbona (Aquila).	Tedeschini D'Annibale Marianna di *Giovanni-Angelo*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	100688	28 —	*Ansaldi* Carlo fu Francesco, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	*Ansaldo* Carlo fu Francesco, dom. come contro.
»	74196	56 —	*Ansaldi* Carlo fu Francesco, dom. a Casale.	*Ansaldo* Carlo fu Francesco.
Cons. 5 %	221446	75 —	Gattini Calogero fu *Paolo-Calogero* minore sotto la p. p. della madre Nastasi Provvidenza fu Antonino, ved. di Gattini *Paolo-Calogero* dom. a Marsala (Trapani).	Gattini Calogero fu *Calogero*, minore sotto la p. p. della madre Nastasi Provvidenza fu Antonino, ved. di Gattini *Calogero*, dom. come contro.
»	105681	50 —	Salese Leonarda, minore sotto la tutela dell'Amministrazione dei conservatori riuniti di Foggia; con usufr. congiuntamente ai coniugi Colangelo Antonio di Carlo e Quaranta Ripalta fu Pasquale, dom. in Ortanova (Foggia).	Salese Leonarda di *Costanzo*, minore sotto la *p. p. del padre*, dom. a Foggia; con usufr., come contro.
3,50 % Redimibile	4228	140 —	*Maggi* Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Chiappo Medina, ved. di Maggia Giovanni, dom. a Sordevolo (Novara).	*Maggia* Maria fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
»	284920	1.624 —	Rossi Carlo Giovanni detto Nino fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Fascio Giuseppina di Pietro, dom. a Genova.	Rossi Carlo Giovanni detto Nino fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Fascio Giuseppina, *moglie del presunto assente Rossi Roberto*, dom. a Genova.
»	440389	84 —	Pignatari Lidia, Franca e Renata fu Raffaele minori sotto la p. p. della madre Delpino *Ginevra* fu Federico ved. Pignatari, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Delpino *Ginevra* fu Federico, ved. Pignatari, dom. a Roma.	Pignatari Lidia, Franca e Renata fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre Delpino *Carlotta* fu Federico, ved. Pignatari, dom. a Roma, con usufr. vital. a Delpino *Carlotta* fu Federico, ved., ecc., come contro.
»	10890	175 —	Palisi Giovanni di *Giovanni*, dom. a New York.	Palisi Giovanni di *Antonino*, dom. a New York.
Cons. 5 % Littorio	46013	350 —	Cataffo *Carmela*, *Arturo*, Gennaro ed Anastasia fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Bille Giuseppina fu Luigi, ved. Cataffo, dom. a Benevento in parti uguali.	Cataffo *Maria-Carmela*, Anastasia, *Pasquale-Arturo* e Gennaro fu Antonio, *gli ultimi due* minori sotto la p. p., ecc., come contro.
3,50 % Redim. 1934	37076	105 —	*Del Sardo* Antonio di Giovanni, dom. a New York.	*Del Sordo* Antonio di Giovanni, dom. a New York.
Buoni Tes. novennali 7ª Serie 1934	1923 1924	Cap. 50.000 — » 4.000 —	Rapa Giuseppe e *Mileno* fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Mascardi Maria, ved. Rapa, con usufr. a suo favore.	Rapa Giuseppe e *Gio Batta-Mileno* fu Ernesto, minori, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tes. novennali 7ª Serie 1934	1943	Cap. 10.500 —	Rapa Giuseppe e *Mileno* fu Ernesto, minori sotto la tutela di Mascardi Gio Batta.	Rapa Giuseppe e *Gio Batta-Mileno* fu Ernesto, minori, ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	155660	406 —	Allegri *Luciana* fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Vacanti Guatterrini Laudomia, dom. a Tremonia.	Allegri *Lucia Anna* fu *Antonio*, minore, ecc., come contro.
»	259374	1.225 —	Capocchiani Maria fu Giuseppe, moglie di *Lanciapprima* Antonio, dom. a Roma; con usuf. vital. a *Lanciapprima* Maria Carmela fu Silvestro, ved. di Capocchiani Giuseppe, dom. a Roma.	Capocchiani Maria fu Giuseppe, moglie di *Lanciaprima* Antonio, dom. a Roma; con usufr. vital. a *Lanciaprima* Maria Carmela fu Silvestro, ved., ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	397602	35 —	Coda Giuseppe, Coda Agostina, Coda Benedetta fu Melchiorre, dom. a Cossila (Novara); con usufrutto a Gilardino *Modesta* fu Francesco, ved. di Coda Melchiorre, dom. a Cossila.	Intestate come contro; con usuf. a Gilardino *Giovanna Modesta* fu Francesco, ved., ecc., come contro.
»	397601	35 —		
»	397604	35 —		
3,50 % Redimibile	370151	66,50	*Brogliatti* Lorenzo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bonatto Maria Teresa ved. *Brogliatti*, dom. a Châtillon (Aosta).	*Brogliatto* Lorenzo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bonatto *Minella* Maria Teresa, ved. *Brogliatto* dom. come contro.
Cons. 5 %	103947	100 —	Gubitosi Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Apice (Benevento); con usufrutto vitalizio ad Amorosi *Clotilde* fu Carmelo, ved. Gubitosi, dom. in Apice.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi *Clorinta* fu Carmelo, ved., ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 giugno 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cambio di titolo del prestito redimibile 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

È stato esibito per il cambio nel prestito redimibile 3,50 % il certificato di rendita cons. 5 % n. 252187 di L. 680 intestato a Saldutti Anna Maddalena fu Michele minore sotto la tutela di Coppola Ferdinando fu Prisco dom. a Castelfranci (Avellino) vincolato per dote della titolare futura sposa di Colucci Giovanni.

Poichè detto certificato risulta privo del secodo mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà provveduto al cambio del titolo ed alla consegna a chi di diritto del nuovo certificato 3.50 % (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(689)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 137.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 407386 di L. 35 intestato a Perosi Isabella fu Dionigi, nubile, domiciliata in Torino.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso alla operazione richiesta ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(688)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			con la situazione al 10 giugno 1935-XIII (migliaia lire)	
Oro in cassa . . . . L.		5.677.506.017, 19	—	151.835
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	206.987.475, 09		+	152.135
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . »	—			
		206.987.475, 09	+	152.135
Riserva totale . . . . . L.		5.884.493.492, 28	+	300
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		340.379.237, 12	+	9.600
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.366.733.004, 31	—	23.600
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		10.774.825, 68	+	213
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.434.486.52?, 92		—	76.009
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . . »	75.000 —		—	
		1.434.561.523, 92	—	76.009
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.383.214.085, 15	+	499
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito Pubblico interno. »		—		—
Conti correnti attivi nel Regno				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	24.032.844, 82		—	8.017
altri . . . . »	54.004.377, 55		+	39.737
		78.037.222, 37	+	31.720
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.656.193, 35	+	45
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		963.486.188, 58		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	144.765.389, 53		—	227
Impiego fondo pensioni . . . . »	262.039.189, 56			—
Debitori diversi . . . . »	719.812.414, 30		+	66.418
		1.189.101.993, 39	+	66.191
Spese . . . . L.		47.718.971, 36	+	4.553
L.		16.826.954.842, 61		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29.163.246.790, 49	+	745.377
L.		45.990.201.633 —		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		378.869.294, 58	—	150
TOTALE GENERALE . . . L.		46.369.070.927, 58		

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 25 marzo 1935-XIII).

p. *Il Governatore*: TROISE.

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000.

Giugno 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 giugno 1935-XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	12.684.903.250 —	— 233.503
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	326.448.933,94	— 625
Depositi in conto corrente	»	521.759.841,31	+ 18.806
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	13.833.112.025,25	— 215.322
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Masse di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	347.489.170,67	+ 56.028
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	694.055.689,29	+ 13.041
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	2.092.134,24	—
» » » » » » » — c/ Titoli	»	—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 157.063.712,60			+ 489
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . » 996.209.018,46			+ 156.816
	»	1.199.272.731,06	+ 157.335
Rendite del corrente esercizio	L	117.833.092 —	+ 2.430
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	16.826.954.842,51	
Depositanti	»	29.163.246.790,49	+ 745.377
	L.	45.990.201.633 —	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	378.869.294,58	— 150
TOTALE GENERALE	L.	46.369.070.927,58	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 42,54 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . 44,76 %

Il S. Capo Servizio Ragioneria: PIERINI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito relativa al concorso a 150 posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1369;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040-24-97168, in data 18 giugno 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 150 posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Altobelli Giovanni.
2. Pedrazzoni Eolo.
3. Bianchetta Attilio.
4. Raggi Filippo.
5. Pavarelli Gino.
6. Ialongo Dante.
7. Porrone Giacomo.
8. Maiella Luigi.
9. Baroni Randolfo.
10. Succio Ermenegildo.
11. Savastano Taddeo.
12. Ginebri Fulvio.
13. Loffredo Domenico.
14. Mascagna Alfredo.
15. Bachi Giovanni.
16. Cavagnolo Daniele.
17. Fuzzi Giorgio.
18. Nesti Roberto.
19. Moriconi Remo.
20. Gola Aldo.
21. Corradi Umberto.
22. Baldini Ubaldo.
23. Lamarra Gennaro.
24. Vannini Ermindo.
25. Scalozza Gerardo.
26. Rosa Alberto.
27. Cerrina Dante.
28. Davino Vittorio.
29. Miccoli Luciano.
30. Puosi Bruno.
31. Bronzi Libero.
32. Ferro Sebastiano.
33. Battistoni Francesco.
34. Minardi Mario.
35. Iannucci Oscar.
36. Rodriguez Pietro.
37. Santoro Feliciano.
38. Nardini Trento.
39. Salotti Edelberto.
40. Minuto Consolato.
41. Parrino Cosimo.
42. Gimigliano Rocco.
43. Gaudenzi Anselmo.
44. Giovannelli Nello.
45. Calabrese Giorgio.
46. Fortini Stefano.
47. Giacomelli Silvio.
48. Catanoso Davide.
49. Morchio Angelo.
50. Palmerini Ezio.
51. Bianco Michele.
52. Nucifora Pietro.
53. Martini Danilo.
54. Memmi Aldo.
55. Forlini Eros.
56. Marasso Antonio.
57. Milani Giuseppe.
58. Lombardo Domenico.
59. Storti Vincenzo.
60. Moncelsi Alviero.
61. Loche Vitaliano.
62. Mazzanti Leonardo.
63. Di Benedetto Fernando.
64. Gagliardo Oscar.
65. Giancola Lorenzo.
66. Magheri Roberto.
67. Grimaldi Giuseppe.
68. Cercone Alessandro.
69. Bartoccini Renzo.
70. Lacagnina Giovanni.
71. Crespi Lino.
72. Mazzeo Luigi.
73. Impellizzieri Francesco.
74. Andreassi Giovanni.
75. Chimienti Giuseppe.
76. Picotti Mario.
77. Serventi Aldo.
78. Pallotta Ezio.
79. Piccardi Eugenio.
80. Aprosio Silvano.
81. Bravi Ascanio.
82. Boccaccini Raffaello.
83. Celentano Armando.
84. Mori Ardito.
85. Cazzola Giulio.
86. Ruviello Mario.
87. Immovilli Pietro.
88. Spina Renato.
89. Martini Tullio.
90. Fichera Sebastiano.
91. Salvadori Ruggero.
92. Blentinesi Ilvo.
93. Carlini Carlo.
94. Caselli Federigo.
95. Li Volsi Michele.
96. Coretto Tommaso.
97. Schlagenauf Carlo.
98. Pavanello Marco.
99. Montagna Leonida.
100. Picchi Omero.
101. Di Salvia Antonio.
102. Tiberi Delfo.
103. Piccolini Giuseppe.
104. Talamonti Ferruccio.
105. Console Santino.
106. Falcinelli Oscar.
107. Volanti Giuseppe.
108. Mascolo Antonio.
109. Fabbri Giuseppe.
110. Baldassarini Mario.
111. Trocchia Giovanni.
112. Cattarin Giulio.
113. Cinti Umberto.
114. Brioli Emilio.
115. Volpi Leonello.
116. Carmona Paolo.
117. Picazio Mario.
118. Cuzzocrea Domenico.
119. Reposini Bucciarelli Luigi.
120. Fontanella Aldo.
121. Frattini Mario.
122. Iaccheri Berto.
123. Cavaliere Francesco.
124. Caronna Vincenzo.
125. Marcucci Rolando.
126. Finamore Domenico.
127. Galuppini Guido.
128. Giudici Fernando.
129. Tarani Alberto.
130. Tomaselli Arturo.
131. Albino Rodolfo.
132. Acuto Aldo.
133. Fileni Osvaldo.
134. Barile Michele.
135. Mirabelli Angelo.
136. Pezzano Raffaele.
137. Modica Giuseppe.
138. Politi Adrio.
139. Piatto Gennaro.
140. Turnaturi Francesco.
141. De Giovanni Gildo.
142. Brunetti Ferdinando.
143. Pellegrini Mario.
144. Labate Pasquale.
145. Muzzopappa Raffaele.
146. Napoletano Gaetano.
147. Rossi Giuseppe.
148. Amatruda Pietro.
149. Martone Aldo.
150. Mittica Vincenzo.
151. Moccaldi Nicola.
152. Valenti Carmelo.
153. Puglisi Antonino.
154. Pediconi Franco.
155. Marrucci Stelio.
156. Barbin Pietro.
157. Rotella Antonio.
158. Damiano Renato.
159. Spinolo Igino.
160. Guarneri Bartolomeo.
161. Barbarisi Vincenzo.
162. D'Amore Vincenzo.
163. Rutigliano Michele.
164. Niero Pio Carlo.
165. Gravina Francesco.
166. Lubrano Giuseppe.
167. D'Ortona Fausto.
168. Di Domizio Gino.
169. Lini Francesco.
170. Lelli Adriano.
171. Benevento Nicola.
172. Fornari Stefano.
173. Lassi Bruno.
174. Bertello Carlo.
175. Boccia Antonio.

(2645)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario.

In data 19 giugno 1935-XIII, è stato bandito un concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di Bellagio ed Uniti (Oliveto Lario, Menaggio, Griante, Tremezzina, Isola Comacina) con un'estensione territoriale complessiva di circa kmq. 62 ed una popolazione di 15.827 abitanti.

Lo stipendio è di L. 15.000, con diritto a quattro aumenti quinquennali del decimo, più un'indennità per mezzi di trasporto di L. 3500 annue.

I documenti che si richiedono sono quelli di rito fissati dal regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il programma d'esame è quello specificato nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1935-XIII.

Le domande e i relativi documenti debbono essere presentati non oltre il 30 agosto 1935-XIII.

Il Prefetto.

(2691)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Avviso di rettifica.

Concorso al posto di assistente della Sezione batteriologica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

In rettifica dell'avviso di concorso pubblicato in data 18 maggio 1935-XIII, lo stipendio assegnato al posto è di L. 12.000, oltre alla indennità di servizio attivo di L. 1750, fermo restando il resto.

Il prefetto: DEL VECCHIO.

(2692)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.